C/2023/446

1.12.2023

P9_TA(2023)0111

Lotta alla discriminazione nell'UE: la tanto attesa direttiva orizzontale antidiscriminazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2023 sulla lotta alla discriminazione nell'UE — La tanto attesa direttiva orizzontale antidiscriminazione (2023/2582(RSP))

(C/2023/446)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3 e 6,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 10 e 19,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare gli articoli 20, 21 e 23,

— vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

— vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento al di fuori del mercato del lavoro, indipendentemente dall'età, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale o dal credo religioso («direttiva orizzontale antidiscriminazione»),

— vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica [1] («direttiva sull'uguaglianza razziale»),

— vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [2] («direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione»),

— vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale [3],

— visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori [4],

— viste la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri,

— vista la comunicazione della Commissione, del 12 novembre 2020, dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

— vista la comunicazione della Commissione, del 18 settembre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» (piano d'azione dell'UE contro il razzismo) (COM(2020)0565),

— vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

— vista la comunicazione della Commissione, del 16 aprile 2019, dal titolo «Un processo decisionale più efficiente nella politica sociale — Individuazione dei settori più idonei al passaggio alla votazione a maggioranza qualificata» (COM(2019)0186),

---

[1] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
[2] GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
[3] GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
[4] GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

— vista la relazione della Commissione, del 19 marzo 2021, sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica («direttiva sull'uguaglianza razziale») e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione») (COM(2021)0139),

— visti gli orientamenti sul miglioramento della raccolta e dell'uso dei dati sulla parità elaborati nel 2018 dal sottogruppo sui dati sulla parità del gruppo ad alto livello della Commissione sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità e pubblicati nel 2021,

— visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e gli strumenti sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità,

— vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

— viste le raccomandazioni e le relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali e di altri organismi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

— vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 14 e il protocollo n. 12, che proibiscono la discriminazione,

— vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

— viste le raccomandazioni, le relazioni e le risoluzioni della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, dell'Assemblea parlamentare, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

— vista la Carta sociale europea,

— visti il pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il terzo principio ivi contenuto, relativo alle pari opportunità, e la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021)0102),

— vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2022 sul tema «Verso la parità di diritti per le persone con disabilità» ([5]),

— vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE ([6]),

— vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE ([7]),

— vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ ([8]),

— vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere ([9]),

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 ([10]) e del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ([11]),

— vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd ([12]),

— vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere ([13]),

— vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa ([14]),

---

([5]) Testi approvati, P9_TA(2022)0435.
([6]) Testi approvati, P9_TA(2022)0389.
([7]) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 2.
([8]) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 140.
([9]) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 150.
([10]) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
([11]) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
([12]) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 63.
([13]) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.
([14]) GU C 108 del 26.3.2021, pag. 2.

— vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo ([15]),

— vista la sua risoluzione legislativa del 2 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ([16]),

— viste le sue risoluzioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

— visto il dibattito in sessione plenaria a Strasburgo dal titolo «Portare avanti la direttiva orizzontale contro la discriminazione», tenutosi il 22 ottobre 2019,

— viste le relazioni e le indagini dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), in particolare la sua relazione dal titolo «Equality in the EU: 20 years on from the initial implementation of the Equality Directives» (Uguaglianza nell'UE: 20 anni dopo l'attuazione iniziale delle direttive sull'uguaglianza) ([17]),

— viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sulla lotta alla discriminazione nell'UE — La tanto attesa direttiva orizzontale antidiscriminazione (O-000010/2023 — B9-0013/23 e O-000011/2023 — B9-0014/23),

— visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il diritto alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dalla Carta e dai trattati e deve essere pienamente rispettato; che l'UE vieta la discriminazione;

B. considerando che il principio di non discriminazione è uno dei valori comuni dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 2 TUE; che, a norma dell'articolo 10 TFUE, l'Unione, nello sviluppo e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, deve mirare a combattere le discriminazioni; che l'articolo 20 della Carta afferma che tutte le persone sono uguali davanti alla legge e che l'articolo 21 vieta inoltre la discriminazione fondata su una serie di motivi;

C. considerando che ogni persona nell'UE ha pari diritto di diventare membro a pieno titolo e attivo della società e di essere trattata allo stesso modo dinanzi alla legge;

D. considerando che vi sono notevoli lacune nella protezione offerta dal quadro antidiscriminazione dell'UE; che tale frammentazione si traduce in una gerarchia di motivi artificiale, che limita l'ampiezza e la portata della protezione a livello dell'UE contro la discriminazione sul lavoro e al di fuori del lavoro; che, sebbene i motivi legati al sesso e all'origine razziale o etnica siano contemplati in una certa misura, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale non beneficiano dello stesso livello di protezione;

E. considerando che nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva orizzontale antidiscriminazione (COM(2008)0426) concernente una vasta gamma di ambiti come l'istruzione, la protezione sociale, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; che il Parlamento ha approvato la propria posizione nell'aprile 2009; che, a distanza di oltre 15 anni, il Consiglio non ha mai assunto una posizione; che, malgrado i ripetuti inviti del Parlamento, la proposta resta bloccata in seno al Consiglio;

F. considerando che alcuni Stati membri ostacolano il compimento di progressi concreti su questo fascicolo specifico in seno al Consiglio;

G. considerando che la discriminazione è in aumento in tutta l'UE; che la mancata raccolta di dati comparabili e disaggregati sull'uguaglianza da parte degli Stati membri e lo scarso tasso di segnalazione dei casi impediscono che la discriminazione sia adeguatamente documentata; che una persona su cinque nell'UE subisce discriminazioni o molestie per motivi diversi o per una combinazione di motivi ([18]);

H. considerando che, da quando la Commissione ha presentato la proposta di direttiva orizzontale antidiscriminazione nel 2008, la CGUE e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno sviluppato un'ampia giurisprudenza sul tema della parità di trattamento e della lotta contro la discriminazione; che la giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito diverse questioni di interpretazione del quadro antidiscriminazione dell'UE e fornisce pertanto utili orientamenti per l'applicazione della normativa vigente;

([15]) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 2.
([16]) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.
([17]) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-opinion-equality-directives-01-2021_en_0.pdf
([18]) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-opinion-equality-directives-01-2021_en.pdf

I. considerando che la mancata attuazione del quadro antidiscriminazione dell'UE e della giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri è una fonte di costante preoccupazione che non può essere ignorata;

J. considerando che la protezione contro la discriminazione è disomogenea nei vari Stati membri e che ciò ha dimostrato di avere un impatto negativo sugli individui e sulla società nel suo complesso;

1. deplora profondamente che la direttiva orizzontale antidiscriminazione sia bloccata in seno al Consiglio dal 2008; ribadisce i suoi precedenti inviti al Consiglio a sbloccare con urgenza la direttiva orizzontale antidiscriminazione dopo 15 anni di inazione; sottolinea l'importanza che tale obiettivo sia raggiunto entro la fine di quest'anno e ribadisce che il Parlamento è pronto ad adottare la direttiva entro la fine dell'attuale legislatura;

2. ricorda che i trattati dell'UE e la Carta sanciscono il mandato e la responsabilità dell'UE di combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento per tutti;

3. sottolinea che, secondo l'ultima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla direttiva orizzontale antidiscriminazione, due delegazioni hanno espresso riserve generali, due hanno formulato riserve di esame parlamentare e tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame; sottolinea che le questioni al centro delle discussioni in seno al Consiglio riguardano tra l'altro le disposizioni in materia di disabilità e, in particolare, la possibilità di offrire agli Stati membri una proroga eccessivamente lunga del periodo di recepimento per quanto riguarda l'obbligo di fornire soluzioni ragionevoli; deplora che, nonostante la chiara e urgente necessità di agire per combattere orizzontalmente la discriminazione a livello dell'UE, finora non siano stati compiuti progressi tangibili;

4. lamenta il fatto che il Consiglio abbia ignorato le numerose e insistenti richieste di sbloccare il fascicolo, come anche le raccomandazioni del Parlamento, ed esorta il Consiglio a integrarle nel suo mandato e ad adottare tutte le misure appropriate per combattere la discriminazione nell'UE;

5. invita le prossime presidenze del Consiglio a prendere seriamente in considerazione l'istituzione di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere e all'uguaglianza al fine di agevolare i dibattiti ad alto livello su tali questioni e consentire adeguate discussioni ministeriali sul testo di tale direttiva; deplora il fatto che sia richiesta l'unanimità in seno al Consiglio, a norma dell'articolo 19 TFUE, e chiede l'attivazione della clausola passerella;

6. sottolinea che l'adozione della direttiva orizzontale offrirebbe un quadro globale e cruciale per combattere la discriminazione a livello dell'UE ed eliminerebbe l'attuale lacuna nel quadro antidiscriminazione dell'UE, in modo da garantire la protezione al di fuori del mercato del lavoro; sottolinea l'urgente necessità di adottare un approccio orizzontale per combattere la discriminazione al fine di eliminare l'attuale gerarchia artificiale dei motivi che giustificano una tutela e garantire in tal modo protezione a tutti;

7. deplora la continua mancata attuazione del quadro antidiscriminazione dell'UE da parte degli Stati membri; esprime preoccupazione per il potenziale impatto negativo sugli individui e sulla società nel suo complesso ([19]); esorta gli Stati membri a garantire la piena e corretta attuazione dell'attuale quadro antidiscriminazione dell'UE;

8. invita la Commissione a intensificare il monitoraggio dell'applicazione della normativa attuale; ricorda la sua posizione secondo cui la relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione dovrebbe essere ampliata in modo da includere tutti i valori di cui all'articolo 2 TUE, tra cui la parità di trattamento e la non discriminazione; invita inoltre la Commissione a utilizzare in modo proattivo tutti gli strumenti disponibili per applicare il diritto dell'UE in questo campo, anche avviando e portando avanti le procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri;

9. chiede che gli Stati membri rispettino con urgenza la giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo e che la Commissione ne monitori l'attuazione, in particolare nel settore della parità di trattamento e della non discriminazione; chiede alla Commissione di adottare provvedimenti nei casi di mancata conformità;

10. esprime profonda preoccupazione per l'insufficiente consapevolezza e la mancata attuazione della Carta a livello nazionale, come evidenziato dalla FRA; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per promuovere la Carta e la sua corretta attuazione, nonché il quadro antidiscriminazione dell'UE e la pertinente giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo, negli Stati membri;

11. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la FRA, gli attuali processi e sistemi per la segnalazione degli episodi di discriminazione sono spesso inefficaci e non sempre aiutano le vittime di discriminazione a chiedere riparazione e accedere alla giustizia; invita gli Stati membri e la Commissione ad affrontare tale situazione, in modo da garantire che tutti i cittadini europei si sentano in grado di segnalare in modo sicuro tutti i casi di discriminazione eventualmente subiti;

([19]) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-opinion-equality-directives-01-2021_en_0.pdf

12. invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere la raccolta e l'utilizzo di dati sulla parità conformemente alla normativa dell'UE e nazionale; sottolinea che la raccolta obbligatoria di dati comparabili e disaggregati sull'uguaglianza è necessaria per far sì che la discriminazione sia adeguatamente documentata, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla vita privata, della protezione dei dati personali e della pertinente normativa dell'UE e nazionale;

13. deplora le tendenze profondamente preoccupanti per quanto riguarda la parità di trattamento in diversi Stati membri, come evidenziato anche dalla FRA ([20]); invita la Commissione a monitorare con attenzione l'attuale crescente regresso dei diritti fondamentali e l'aumento della discriminazione in tutta l'UE; invita inoltre la Commissione a vagliare tutte le opzioni possibili per superare lo stallo politico sulla direttiva orizzontale antidiscriminazione e combattere tutte le forme di discriminazione nell'UE con la stessa determinazione;

14. ritiene che qualsiasi aggiornamento della proposta di direttiva orizzontale antidiscriminazione da parte della Commissione debba basarsi sulla posizione del Parlamento, affrontare la discriminazione intersezionale e vietare esplicitamente la discriminazione basata su qualsiasi combinazione dei motivi elencati nella Carta;

15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

([20]) https://fra.europa.eu/it/publication/2022/fundamental-rights-report-2022